



# ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO

“COSTABILE CARDUCCI”

Via Fratelli Arenella, 29 - 84047 Capaccio (SA) – Tel/Fax 0828.821040  
C.M.: SAIC8AY00L – C. F.: 90021760658 Codice Univoco UFBB6T

E-mai / [SAIC8AY00L@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8AY00L@ISTRUZIONE.IT) [capaccioprimo@libero.it](mailto:capaccioprimo@libero.it)  
PEC: [SAIC8AY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8AY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT) WEB: [www.iccapacciocapoluogo.edu.it](http://www.iccapacciocapoluogo.edu.it)

Capaccio Paestum, 01/09/2021

IST. COMPR. "C. CARDUCCI" CAPACCIO CAP.  
Prot. 0003902 del 01/09/2021  
04-08 (Uscita)

**Al personale docente e ATA dell'Istituto  
All'albo on-Line  
atti sede**

**Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – GREEN PASS obbligatorio per il personale della scuola.**

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter dispone: *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19...”*.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
- aver completato il ciclo vaccinale
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

*“Il mancato rispetto delle disposizioni, previste dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. (comma 2, articolo 9-ter del D.L. n. 11 del 06.08.2021)*

Pertanto il dipendente che non sia in possesso del Green Pass:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale e non può accedere a scuola;
- risulta assente ingiustificato;
- a decorrere dal quinto giorno viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde;
- può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita *“in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”(...). La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al **30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali”*.(Nota MI prot. n. 1237 del 13.08.2021).

Per quanto sopra richiamato, **tutto il personale docente e ATA, in servizio in presenza dal giorno 1 settembre 2021 dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la “Certificazione Verde Covid-19”**.

La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” .

Si ricorda, infine, che l'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021 prevede le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano";
- il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Si invita tutto il personale alla lettura della normativa aggiornata, pubblicata nella sezione "*Emergenza COVID 19*" del sito web della scuola.

La presente circolare potrà essere successivamente modificata/integrata a seguito di eventuali ulteriori provvedimenti da parte delle autorità competenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI**

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)